

Riassunto delle direttive Bio Suisse e indicazioni per la conversione della produzione a BIOSUISSE ORGANIC

Promemoria per aziende al di fuori della Svizzera (Versione 02/2024)

<https://international.bio-suisse.ch/it/importazioni-con-bio-suisse/documenti-e-download.html>

Il presente riassunto delle direttive Bio Suisse offre alle aziende al di fuori della Svizzera una panoramica dei requisiti necessari per una certificazione secondo le direttive Bio Suisse (= certificazione BIOSUISSE ORGANIC). Il presupposto di base per la certificazione BIOSUISSE ORGANIC di un'azienda è sempre una certificazione bio già esistente secondo il Regolamento UE n. 2018/848 o secondo uno standard equivalente.

Procedura per la conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

Per la procedura e la tempistica le aziende al di fuori della Svizzera si rivolgono alla persona di contatto di BIOSUISSE ORGANIC presso il proprio organismo di controllo. I controlli bio e BIOSUISSE ORGANIC vanno effettuati in generale dallo stesso organismo di controllo.

1. Globalità aziendale [Parte V, art. 4.1.3 \(p. 297\)](#)

Requisiti delle direttive

Tutta l'azienda agricola deve essere gestita in modo biologico. Tutte le colture di un'azienda BSO devono essere prodotte secondo le direttive Bio Suisse e controllate di conseguenza, indipendentemente dai propositi di commercializzazione per la rispettiva coltura. Le aziende agricole con allevamento di animali convenzionale o con particelle gestite in regime non biologico non possono essere certificate BIOSUISSE ORGANIC. A tal fine è vincolante la definizione di azienda di Bio Suisse:

- Il terreno, gli edifici, l'inventario e le risorse umane rappresentano un'unità con il centro dell'azienda.
- L'azienda deve presentare un flusso di merci indipendente e separato e un'immagine propria e inconfondibile riconoscibile dall'esterno.
- Il/la responsabile dell'azienda e persone in funzione direttiva non devono essere responsabile di aziende o di divisioni aziendali convenzionali.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

- Le aziende parzialmente convertite che praticano la viticoltura, la frutticoltura o la coltivazione di piante ornamentali, devono presentare, quale presupposto per ricevere la certificazione BIOSUISSE ORGANIC, un piano di conversione per l'azienda intera.
- L'allevamento di animali delle aziende che intendono commercializzare i propri prodotti vegetali come certificati BIOSUISSE ORGANIC, deve essere certificato entro un anno ai sensi del Regolamento bio UE o rispettare i requisiti minimi di Bio Suisse.

2. Periodo di conversione [Parte V, art. 4.1.1 \(p. 297\)](#)

Requisiti delle direttive

Per quanto riguarda la coltivazione di nuove superfici, queste verranno riconosciute solo se dispongono di un certificato bio UE valido o equivalente e se tale superficie nuova sia stata gestita in modo biologico da almeno 24 mesi. Una riduzione del periodo di conversione in seguito alla gestione precedente non è possibile.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

Il periodo di conversione secondo direttive bio riconosciute può essere computato al periodo di conversione BIOSUISSE ORGANIC (sono escluse le certificazioni retroattive di superfici). Ciò significa che un'azienda bio UE che ha completato il periodo di conversione ai sensi del Regolamento bio UE, dopo aver ottenuto la relativa certificazione può essere da subito riconosciuta come BIOSUISSE ORGANIC.

3. Concimazione [Parte V, art. 4.2.4 \(p. 304\)](#)

Requisiti delle direttive

È necessario rispettare i seguenti limiti di concimazione per ettaro all'anno:

	kg N _{tot} /ha	kg P ₂ O ₅ /ha
Foraggicoltura e orticoltura in campo aperto	225	80
Campicoltura (colture sarchiate, cereali)	180	60
Viticultura, frutta, bacche ecc.	100	30

Per le colture speciali si applicano altri limiti

Non è consentito l'uso di torba per il miglioramento del terreno, di concimi potassici ad alta percentuale contenenti cloro (ad es. cloruro di potassio), né di chelati chimici di sintesi (ad es. EDTA). Per l'impiego di concimi oligodinamici e di concimi potassici oltre 150 kg/ha/anno è richiesta all'azienda agricola una prova che ne attesti la necessità. Per l'impiego di quantità di fosforo che superano i limiti di concimazione indicati, l'azienda agricola deve documentare mediante analisi del suolo che non vi sia arricchimento o sovrabbondanza di fosforo.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

I requisiti vanno soddisfatti entro massimo due anni. In caso di un eccessivo superamento dei limiti di concimazione non è tuttavia possibile ottenere il rilascio di alcuna certificazione BIOSUISSE ORGANIC.

4. Promozione della biodiversità [Parte V, art. 4.2.3 \(p. 302\)](#)

Requisito delle direttive

Le superfici per la promozione della biodiversità devono rappresentare almeno il 7 % dell'intera superficie agricola utile. Tali superfici sono ad esempio superfici a maggese non concimate e ricche di specie, prati permanenti e pascoli, alberi indigeni isolati (1 ara per albero), superfici con comunità di piante naturali tipiche della regione, siepi, boschetti campestri e rive boscate, fossati umidi, pozzi, stagni e terreni paludosi, superfici ruderali e ruderi, muri a secco, mucchi di pietre e terrapieni, sentieri naturali (ricoperti di vegetazione per almeno un terzo) e boschi ricchi di specie.

Lungo le acque superficiali naturali deve essere presente una striscia non coltivata di almeno 6 metri.

Almeno altre due misure per la promozione della biodiversità devono essere soddisfatte.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

Tutti i requisiti vanno soddisfatti entro massimo due anni. Per ottenere la prima certificazione deve essere presente, tuttavia, almeno il 2 % delle superfici all'interno dell'azienda per la promozione della biodiversità.

5. Materiale di moltiplicazione (semente e materiale vegetativo di moltiplicazione) e piantine

[Parte V, art. 4.2.2 \(p. 301\)](#)

Requisiti delle direttive

- Il materiale di moltiplicazione deve essere di provenienza biologica.
- Le sementi non trattate e non biologiche possono essere utilizzate se l'organismo di controllo conferma la non disponibilità di varietà adatte all'agricoltura biologica.
- Per le colture che nel paese vengono coltivate anche in qualità OGM è obbligatorio impiegare semente biologica. In caso di mancata disponibilità di materiale di moltiplicazione bio per le colture a rischio, deve essere a disposizione una conferma dell'assenza di OGM. La mancata disponibilità di materiale di moltiplicazione biologico deve essere confermata dall'ufficio di controllo.
- Il materiale di moltiplicazione trattato è vietato
- L'impiego di semente ibrida non è ammesso nelle colture di cereali, salvo il mais. Per la colza ha priorità la semente non ibrida.
- L'uso di varietà ottenute con tecniche di fusione cellulare non è ammesso. Eccezioni: cavolfiore, broccoli, cavolo bianco, verza e cicoria.
- Piantine per le colture annuali devono essere certificati biologici. Il substrato utilizzato può contenere al massimo il 70 % di torba.
- Per la moltiplicazione vegetativa di fragole deve aver luogo in regime biologico certificato almeno la coltivazione delle piantine.

Nei seguenti casi non è possibile certificare come BIOSUISSE ORGANIC le colture corrispondenti:

- Impiego di sementi trattate
- Impiego di sementi non biologiche senza dichiarazione di non disponibilità da parte dell'organismo di controllo per materiale di moltiplicazione biologico
- Impiego di piantine e cipolle da semina non biologiche
- Materiale vegetative di moltiplicazione non biologico del primo periodo di crescita

È necessario rispettare entro un anno i requisiti sulle sementi ibride.

6. Coltivazione di superfici precedentemente coltivate a OGM [Parte V, art. 4.2.6 \(p. 305\)](#)

Requisiti delle direttive

Per le particelle sulle quali prima della gestione biologica sono state coltivate piante OGM non è consentito per almeno due anni coltivare né la stessa coltura né una coltura che potrebbe incrociarsi con la stessa. La durata del termine di attesa dipende dal tipo di coltura.

7. Protezione delle piante [Parte V, art. 4.2.7 \(p. 306\)](#)

Requisiti delle direttive

Sono vietati i piretroidi sintetici (anche nelle trappole), qualunque tipo di erbicida (compresi aceto, sale o acidi grassi per la regolazione delle infestanti) e i regolatori della crescita.

Regola per il rame:

Cereali, legumi, semi oleosi, barbabietole da zucchero	Nessun impiego
Frutta a granella	1,5 kg di rame puro per ha di superficie trattata e anno
Bacche	2 kg di rame puro per ha di superficie trattata e anno
Frutta a nocciolo	3 kg di rame puro per ha di superficie trattata e anno
Altre colture (incl. tropiche e subtropiche)	4 kg di rame puro per ha di superficie trattata e anno
Viticultura: 3 kg di rame puro per ha di superficie aziendale coltivata a vigneto e 4 kg di rame puro per ha di superficie trattata e anno (il quantitativo può essere ripartito nell'arco di cinque anni).	

L'impiego di etefon o di carburo è vietato.

Spinosad: nessun uso nella maggior parte delle colture campicole e delle insalate. Deve essere garantita la protezione delle api.

Fosfato di ferro: nessun uso nella maggior parte delle colture campicole.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

È necessario rispettare entro un anno i requisiti sul rame e sul spinosad. In caso di impiego di piretroidi sintetici (anche nelle trappole), di bioerbicidi e di regolatori della crescita la coltura interessata non viene certificata.

8. Protezione e fertilità del suolo [Parte V, art. 4.2.1 \(p. 299\)](#)

Requisiti delle direttive

- L'avvicendamento deve presentare almeno il 20 % di colture che proteggono e rigenerano il suolo risp. che arricchiscono il suolo con sostanze nutritive (ad es. leguminose da granella, sovescio, prato artificiale ecc.).
- Al di fuori del periodo vegetativo almeno il 50 % della superficie coltivata aperta deve essere ricoperta con piante.
- Le colture permanenti devono essere inerbite tutto l'anno. Nelle zone con scarse risorse idriche l'inerbimento può essere limitato a un minimo di quattro mesi. Se la vegetazione spontanea è insufficiente, occorre seminare sovescio.
- Per le colture campicole e le verdure in pieno campo annuali occorre rispettare un periodo di attesa di almeno 12 mesi tra due colture principali della stessa specie (eccezioni: ananas, riso, orticoltura, colture protette).
- Le superfici che sono a rischio di erosione non devono essere coltivate se non vengono adottate misure per impedirne l'erosione.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

I requisiti vanno soddisfatti entro massimo due anni.

9. Requisiti relativi alla gestione dell'acqua [Parte V, cap. 3.6. \(p. 293\)](#)

Requisiti delle direttive

- La qualità delle acque sotterranee o delle acque superficiali non deve essere compromessa dalle acque reflue o di infiltrazione.
- L'acqua d'irrigazione non deve pregiudicare la qualità del raccolto.
- L'irrigazione non deve pregiudicare a lungo termine la fertilità del suolo.
- Le aziende che si trovano in zone a elevato rischio idrico¹ devono rispettare requisiti supplementari, ad es. devono allestire un piano di gestione, utilizzare sistemi d'irrigazione efficienti e a basso consumo idrico, dimostrare di collaborare con altri utenti dell'acqua nella gestione delle risorse idriche.
- Lo sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili non è possibile.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

I requisiti vanno soddisfatti entro i primi due anni. Le aziende che si trovano in zone a elevato rischio idrico devono compilare il piano di gestione delle risorse idriche Naturland e Bio Suisse.

10. Riscaldamento delle serre [Parte II, art. 2.7.3 \(p. 102\)](#)

Requisiti delle direttive

Le serre per l'orticoltura e la produzione di erbe in vaso possono essere unicamente protette dal gelo in inverno (al massimo 5 °C). Le serre dotate di un isolamento particolarmente efficace possono essere riscaldate fino a 10 °C.

I prodotti delle serre con riscaldamento eccessivo non vengono certificati.

11. Dissodamento e distruzione di foreste e superfici ad alto valore di conservazione

[Parte V, art. 3.5 \(p. 292\)](#)

Requisiti delle direttive

Non è ammesso il dissodamento e la distruzione di boschi (che abbiano più di 15 anni) e di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas) a scopo agricolo.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

I prodotti coltivati su superfici dissodate o distrutte dopo il 1994 non possono ottenere la certificazione BIOSUISSE ORGANIC.

12. Allevamento di animali [Parte V, cap. 4.4 \(p. 308\)](#)

Requisiti delle direttive

Per la certificazione BIOSUISSE ORGANIC di prodotti vegetali, le aziende nell'UE devono rispettare le direttive sulla detenzione di animali previste dal Regolamento bio UE. In tutti gli altri paesi è necessario soddisfare i requisiti minimi di Bio Suisse relativi all'allevamento di animali.

Per la certificazione BIOSUISSE ORGANIC di prodotti animali, l'allevamento di animali dell'azienda produttrice deve rispettare interamente le direttive Bio Suisse (fanno eccezione i gamberetti, i molluschi e l'apicoltura).

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:

Per la certificazione BIOSUISSE ORGANIC di prodotti vegetali, l'allevamento di animali delle aziende produttrici nell'UE deve adempiere i requisiti del Regolamento bio UE. In tutti gli altri paesi vanno rispettati i requisiti minimi di Bio Suisse per l'allevamento.

13. Responsabilità sociale [Parte V, cap. 3.3 \(p. 289\)](#)

Requisiti delle direttive

Le aziende produttrici di erbe, frutta e verdura fresca in Francia, Italia, Marocco, Perù e Portogallo sono tenute a far eseguire una certificazione risp. verifica sociale esterna. Tale obbligo si applica anche alle aziende produttrici di banane (tutti i paesi) e di nocciole (Turchia). Ne sono escluse le aziende con max. 5 dipendenti fissi.

Tutte le aziende con più di 20 dipendenti (a tempo parziale e dipendenti fissi) che non dispongono di una certificazione risp. verifica sociale esterna sono tenute a compilare un'autodichiarazione Bio Suisse. Tutte le aziende con più di 20 dipendenti (a tempo parziale e dipendenti fissi) che non dispongono di una certificazione risp. verifica sociale esterna riconosciuta sono tenute a compilare un'autodichiarazione Bio Suisse.

Dal 2023 vengono gradualmente introdotti su scala mondiale gli audit sociali di Bio Suisse. Nel 2024, per le aziende situate in Spagna e in determinate regioni d'Italia, durante l'anno introduttivo vige l'obbligo di

¹ In base alla classificazione del Water Risk Atlas «Aqueduct» del World Resources Institute (wri.org): indicatore «Water Depletion» per le zone a rischio «high» (50–75 %) o «extremely high» (>75 %) e per le aree desertiche («arid and low water use»).

audit sociali di Bio Suisse. Per queste aziende non vengono accettati audit sociali esterni, l'unica eccezione è costituita dall'audit sociale di Naturland.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:
È necessario rispettare entro un anno tali requisiti.

14. Magazzinaggio e trasformazione [Parte V, cap. 5.2. \(p. 312\)](#)

Requisiti delle direttive

Il magazzinaggio e la trasformazione dei prodotti devono essere interamente conformi alle direttive Bio Suisse (parte III delle direttive).

Per il controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione (applicazione diretta sui prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse) sono ammessi solo i seguenti trattamenti: misure fisico-meccaniche, procedimenti termici, fumigazione con gas inerti come CO₂, N₂, incl. disinfestazione sotto pressione, atmosfera povera di ossigeno, farina fossile (diossido di silicio), impiego di organismi utili.

I prodotti per i trattamenti locali nelle trappole e nelle esche, i trattamenti delle tane e la nebulizzazione e fumigazione di locali vuoti sono elencati in un allegato delle direttive.

I prodotti per i trattamenti locali nelle trappole e nelle esche, i trattamenti delle tane, la nebulizzazione e fumigazione di locali vuoti sono elencati in un allegato delle direttive.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:
È necessario rispettare entro un anno tali requisiti. Per i prodotti trasformati viene verificata e autorizzata la ricetta specifica conforme a Bio Suisse prima del rilascio della prima certificazione BIOSUISSE ORGANIC.

15. Commercio e dichiarazione [Parte V, art. 3.2.1 \(p. 288\)](#)

Requisiti delle direttive

Bio Suisse riconosce solo prodotti che siano stati trasportati via terra o via mare.

I prodotti BIOSUISSE ORGANIC destinati all'esportazione in Svizzera devono recare la dicitura «BIOSUISSE ORGANIC» su contenitori, bolle di consegna, fatture ecc. o essere contrassegnati con il logo «BIOSUISSE ORGANIC» (vedi sotto). Sui contenitori destinati all'esportazione deve figurare il logo. I modelli per il logo sono disponibili sul sito internet di Bio Suisse.



Il marchio Gemma è protetto dal diritto d'autore. Le aziende certificate BIOSUISSE ORGANIC non possono utilizzare il marchio né la dicitura Gemma. I prodotti BIOSUISSE ORGANIC devono essere sempre chiaramente identificabili nel flusso fisico di merci e nella contabilità. Tutte le esportazioni BIOSUISSE ORGANIC in Svizzera devono essere registrate nel sistema Bio Suisse Supply Chain Monitor:
<https://international.bio-suisse.ch/it/scm.html>.

Conversione a BIOSUISSE ORGANIC:
I requisiti si applicano dal primo controllo BIOSUISSE ORGANIC.

In caso di dubbio non fa fede il presente riassunto, bensì la versione tedesca integrale delle direttive Bio Suisse e il regolamento delle sanzioni (non pubblico) per le aziende estere.